

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 dal 22/10/2012 al 06/11/2012.

Peccioli, li 07/11/2012

IL MESSO COMUNALE
F.TO Debora Guerrimi



COMUNE DI PECCIOLI

Regolamento per l'esercizio del diritto di partecipazione

(approvato con delibera Consiglio Comunale n.25 del 29/09/2012)

Articolo 1 - Scopo

1. Il presente Regolamento in attuazione degli artt. 27 e seguenti dello Statuto disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune così come previsto nel Capitolo V dello Statuto stesso.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il diritto di partecipazione è riconosciuto:
 - a. a coloro che hanno nel Comune la residenza anagrafica;
 - b. alle formazioni sociali liberamente costituite ed alle associazioni di volontariato;
 - c. a coloro che con il territorio comunale abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

Articolo 3 - Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta del Sindaco o della Giunta Comunale, può promuovere una consultazione popolare.
2. Alla consultazione possono partecipare i soggetti di cui al precedente art. 2, come specificatamente indicati nella deliberazione che indice la consultazione.
3. Nella deliberazione del Consiglio Comunale che indice la consultazione vengono inoltre stabilite:
 - a. l'eventuale carattere parziale della stessa e dunque i soggetti interessati;
 - b. le modalità secondo le indicazioni del successivo comma 4;
 - c. il responsabile del procedimento, su proposta del Sindaco, con il compito di seguire l'intera procedura e garantire la riservatezza del voto;
 - d. le forme di pubblicità per favorire la massima partecipazione.
4. Le consultazioni possono essere effettuate:
 - a. sulla base di un quesito formulato su scheda cartacea;
 - b. sulla base di quesito proposto mediante l'utilizzo di sistemi informatici.
5. In caso di consultazione con scheda cartacea il quesito viene inviato tramite appositi incaricati ai cittadini interessati presso la propria residenza o domicilio. La scheda contiene l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione; viene riconsegnata in luoghi predeterminati ed inserita in un'urna per garantire la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto di volontà. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.
6. In caso di consultazione con procedure informatiche i cittadini interessati possono esprimere la propria opinione attraverso gli strumenti e le modalità della rete civica. Il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione dei dati, provvede a comunicare il risultato al Sindaco.
7. Decorsi trenta giorni dalla data di consultazione, il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio stesso per l'esame dei risultati, i cui esiti vengono adeguatamente resi pubblici.

Articolo 4 - Istanze e petizioni

1. Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione avente sede nel territorio comunale.
2. Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 100 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.
3. Ogni singola associazione ha la facoltà di presentare istanze e petizioni al Sindaco, a firma del proprio legale rappresentante.
4. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale (2) provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

Articolo 5 - Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di cui all'art. 29 dello Statuto deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti e maggiorenni.
Le firme devono essere autenticate dai Funzionari autorizzati a norma di legge e raccolte su appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico o altro ufficio pubblico dell'Amministrazione Comunale.
2. Le proposte devono contenere:
 - un oggetto determinato e di esclusiva competenza comunale;
 - una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi;
 - una relazione in cui siano enunciate anche in forma sommaria le motivazioni ed il dispositivo.
3. Non sono ammesse proposte nelle seguenti materie:
 - a. elezione, nomine, revoche e decadenze;
 - b. stato giuridico del personale dipendente;
 - c. funzionamento degli organi comunali.

L'ammissibilità della proposta rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Difensore Civico o in sua assenza dal Segretario Comunale entro 15 giorni dalla sua presentazione.

4. La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta all'attenzione dell'organo competente.

Art. 6 - Referendum

1. Sono indetti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi ai sensi degli artt. 30-31-32-33-34-35 dello Statuto comunale.
2. Il referendum popolare è istituito di partecipazione previsto dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e disciplinato dallo Statuto comunale e dalle presenti norme regolamentari.
3. Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi ed abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui agli articoli 32 e 35 c. 2 dello Statuto e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Art. 7 - Comitato dei Garanti

1. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un Comitato, detto dei garanti, composto dal Difensore Civico che lo presiede o in sua assenza dal Segretario Comunale e da due esperti in materie giuridico – amministrative scelti tra i magistrati, anche a riposo e i professori universitari, eletti dal Consiglio Comunale con voto palese e con una maggioranza di due terzi dei componenti. Al Comitato dei garanti sono affidati i compiti di garanzia ed in particolare:
 - a) la valutazione di ammissibilità del quesito;
 - b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
 - c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.
2. Le adunanze del Comitato dei garanti sono convocate e presiedute dal Difensore Civico o in sua assenza dal Segretario Comunale . Le funzioni di segreteria ed il supporto amministrativo al funzionamento dell'organo sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio Elettorale comunale.
3. Ai fini dell'ammissibilità del referendum valgono le disposizioni previste dallo Statuto.

Art. 8 - Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione nelle misure previste dall'art. 30 dello Statuto comunale.
2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Peccioli – Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale che li valida apponendo il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
4. Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio elettorale comunale.
5. L'Ufficio elettorale comunale effettua il controllo individuale delle firme, sia attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario, sia riscontrando l'unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro 10 giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Comitato dei garanti.
6. Il Comitato dei garanti, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro i successivi 5 giorni.

Art. 9 - Svolgimento del Referendum

1. Entro 15 giorni dall'ammissione del referendum, il Sindaco indice il referendum, stabilendo la data in un'unica giornata di domenica, da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti e non in concomitanza con consultazioni politiche e amministrative. Nello stesso mandato amministrativo nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria per più di una volta.
2. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Comitato dei garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

Art. 10 - Procedimento elettorale

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali.
2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) la data e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione con delimitazione grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al Dirigente del Servizio Elettorale, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. A tale servizio è affidato, una volta reso esecutivo il presente regolamento, il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
5. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello delle votazioni. La Giunta Comunale tra il 34° ed il 31° giorno antecedenti la consultazione individua ed assegna un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendari nazionali. Le richieste devono essere presentate dal 45° al 35° giorno antecedente le consultazioni.
6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.

Art. 11 - Composizione dei seggi

1. La Commissione elettorale comunale una volta entrato in vigore il presente regolamento, stabilisce il numero dei seggi, accorpando, per quanto possibile, le diverse sezioni elettorali in cui in precedenza è stato suddiviso il territorio comunale ai fini delle elezioni amministrative. I seggi devono comunque essere dislocati in modo omogeneo nell'intero territorio comunale.
2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da tre scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro di Segretario; tali membri sono nominati dalla Commissione elettorale tra i cittadini inseriti negli albi previsti in tal senso dalla legge; la Giunta stabilisce il compenso loro dovuto successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12 - Svolgimento della votazione

1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata festiva dalle ore 8,00 alle ore 22,00. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente alla chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni del Comitato dei garanti possono assistere un rappresentante di ognuno dei comitati promotori del referendum, appositamente nominati.
2. Il referendum è valido se partecipa al voto la metà degli aventi diritto. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Peccioli.
3. Sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, il Comitato dei garanti procede entro 10 giorni alla verifica dei risultati, redigendo verbali in duplice copia, di cui uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum. Al Comitato dei garanti competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della proclamazione dei risultati.

Art. 13 - Effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal Consiglio Comunale o comunque dall'organo competente ad adottare l'atto che ne riferisce al Consiglio Comunale riunito entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati in un'apposita seduta secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.
3. Nel caso di referendum abrogativi, qualora la proposta di referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati.

REGOLAMENTO
PER
L'ESERCIZIO
DEL
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Testo Vigente dal 07 NOVEMBRE 2012

* * * * *

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **APPROVATO** CON DELIBERAZIONE DI ***CONSIGLIO COMUNALE N° 25 DEL 29 SETTEMBRE 2012*** DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ***22 OTTOBRE 2012***.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **RIPUBBLICATO** ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GG DAL ***22/10/2012*** AL ***06/11/2012*** - Repertorio n° **628/2012**

Peccioli, lì 07/11/2012

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. ssa Adriana Viale